



COMUNE di MALLARE
Provincia di Savona

Originale
Copia

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N. 42	Adunanza del 12.12.2024	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19/8/2016 N. 175 ESS.MM.II. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI AL 31.12.2023 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.
-----------------------	-----------------------------------	---

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **12 (dodici)** del mese di **Dicembre**, alle ore **20.39** convocato con l'osservanza delle modalità di legge, in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Presente	Assente
1	ASTIGGIANO Flavio	X	
2	PISTONE Mario	X	
3	ZOPPETTI Davide	X	
4	BARLOCCO Giulia	X	
5	BUGNA Denise	X	
6	MINGUZZI Irene	X	
7	GENNARELLI Gustavo	X	
8	DE SANTIS Sasha	X	
9	GIRIBONE Piero		X
10	CERRUTI Marco	X	
11	GENNARELLI Sabrina	X	
Totali			

Presenti inizio seduta n. 10 Consiglieri.

Presiede il Sindaco Flavio ASTIGGIANO, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena MINETTO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 29/12/2019, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune ai sensi del decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo n. 100/2017";

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Dato atto che come risulta dal predetto provvedimento il Comune di Mallare detiene una quota di partecipazione nella Soc. "ATA S.p.A." pari allo 0,50 % del capitale sociale e da n. 1176 azioni, su un capitale sociale di Euro 120.000,45;

Considerato che la Società svolgeva in house per il Comune di Mallare, per il Comune di Savona ed altri Comuni della Provincia il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con scadenza 31.12.2020, ragione per la quale la partecipazione era stata acquisita e mantenuta, trattandosi di esercizio di un servizio pubblico di interesse generale;

Considerato tuttavia che la Soc. "ATA S.p.A.", in concordato preventivo, ha reso noto che alla scadenza contrattuale del 31 Dicembre 2020 non potrà proseguire la sua attività di pubblico servizio nei confronti dello scrivente Comune e degli altri Comuni soci;

Richiamata la deliberazione n. 45 del 28/12/2020, con la quale l'Ente ha provveduto alla dimissione della partecipazione azionaria della Società ATA S.p.a., con effetto dal 1° Gennaio 2021, avvalendosi di quanto disposto dall'art.24, comma 5, del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, in base ai criteri stabiliti all'art.2437-ter, secondo comma, eseguendo il procedimento di cui all'art.2437-quater del Codice Civile;

Richiamata la delibera di C.C. n. 34 del 30/11/2020 con la quale l'Ente ha acquistato n. 500 azioni della S.A.T. S.p.a., ente che con decorrenza 1° gennaio 2021 svolge il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, fino alla concorrenza di € 1.000, per una quota di partecipazione pari allo 0,00905% del capitale sociale;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 n°15 del 05/12/2024;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili di Servizio

CON n° 10 (DIECI) voti favorevoli, nessuno contrario e nessuno astenuto, espressi nei modi e nelle forme di legge, essendo n° 10 (dieci) i Consiglieri presenti di cui n°10 (dieci) i votanti,

DELIBERA

- Di approvare la **ricognizione al 31-12-2023** delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.LGS. n. 175/2016, dettagliatamente indicate nell'allegato A)
- Di dare atto che la quota di partecipazione in ATA S.p.a. è stata dismessa con deliberazione n. 45 del 28/12/2020, con effetto dal 1° gennaio 2021;
- Di dare atto che la partecipazione in SAT S.p.a. è stata attivata in data 30/11/2020;
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- di dichiarare – con separata unanime votazione - il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni.

REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Favorevole
Motivato



Il Responsabile del Servizio
F.to (Avv. Flavio Astiggiano)

=====

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to (Dr. Flavio ASTIGGIANO)

Il Segretario Comunale
F.to (Dott.ssa Elena MINETTO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dalla data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, lì

13 DIC. 2024

Il Funzionario Incaricato
F.to (Stefania Briano)

RELAZIONE DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Mallare, lì

13 DIC. 2024



Il Funzionario
Stefania Briano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mallare, lì

Il Segretario Comunale